

CV29 - COMPRA ON-LINE MEDIA WORLD.IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI

Provvedimento n. 24289

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 200 del 28 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Mediamarket S.p.A. (di seguito anche Mediamarket), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3, del Codice del Consumo. Oltre ad elettrodomestici e altre apparecchiature, la società fornisce *on line* contenuti in formato digitale (quali giochi, musica, video e e-books) fra cui anche opere cinematografiche (c.d. *net movie*). In particolare, il servizio interessato dal presente provvedimento viene fornito attraverso prelevamento a pagamento di uno o più *files* in formato digitale (*down load*).

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano il servizio *net-movie* offerto da Mediamarket all'indirizzo www.net-movie.it.

2. Le clausole sono inserite nell'ambito del "*contratto di licenza*"¹ e vengono di seguito riportate:

"- [...] In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall'uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio Net-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilità, manlevando incondizionatamente Mediamarket e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest'ultimo possa subire per l'uso dei Contenuti e del servizio Net-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

- I Contenuti sono forniti "Come Sono" ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti".

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) L'iter del procedimento

3. Secondo informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione dell'articolo 37-*bis* del Codice del Consumo², in data 8 novembre 2012, è stato avviato il procedimento CV29-*Compra on-line media world.it - contratto contenuti digitali* nei confronti della società Mediamarket.

4. Nella predetta comunicazione di avvio è stato rappresentato alla Parte che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, in sé o in collegamento tra loro, tenuto conto delle altre clausole contrattuali, fossero vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e comma 2, lettere b), e 35 del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

5. In particolare, nella predetta comunicazione, è stato rappresentato che la clausola contenuta nel contratto di licenza che esonera Mediamarket per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio "Net-Movie" anche nell'ipotesi di uso ordinario del servizio, prevedendo una manleva incondizionata a carico del cliente, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 del *Codice del Consumo*, in quanto

¹ [Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo. Visitando il sito internet www.compraonline.mediaworld.it ove l'utente ha la possibilità di essere reindirizzato al sito di Mediamarket www.net-movie.it avente ad oggetto il predetto servizio. Il testo del contratto di licenza è consultabile attraverso la sezione "Supporto clienti" disponibile all'indirizzo www.net-movie.it. Dalla lettura del contratto emerge che Mediamarket, attraverso il servizio Net-Movie, non vende o trasferisce i contenuti, ma fornisce al cliente una sublicenza non esclusiva e non trasferibile necessaria per utilizzare i contenuti licenziati per il solo ed esclusivo uso personale.]

² [Cfr. doc. 1 cit.]

volta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

6. Inoltre, è stato rappresentato che la clausola con cui Mediamarket non fornisce alcuna garanzia, anche per mancanza di difetti e nell'ipotesi in cui i contenuti non siano conformi ai requisiti richiesti dai Clienti, avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 del Codice del Consumo, in quanto volta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento, veniva formulata una richiesta di informazioni alla società Mediamarket, chiedendo altresì elementi tali da superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

8. Informata l'Autorità nella sua adunanza del 7 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Regolamento, è stata disposta la pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale dell'Autorità ai fini della consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

Nell'ambito della consultazione, sono pervenute le osservazioni di Altroconsumo, in data 6 dicembre 2012, CODACONS, in data 7 dicembre 2012, e Confconsumatori Nazionale, in data 10 dicembre 2012.

9. In data 3 dicembre 2012³, è pervenuta la memoria di Mediamarket con le informazioni richieste nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2012.

10. In data 14 febbraio 2013, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

11. Nel corso della consultazione, sono pervenute le osservazioni di Altroconsumo⁴, Codacons⁵ e Confconsumatori⁶ che hanno rilevato la vessatorietà delle clausole oggetto di contestazione.

12. Altroconsumo ritiene sussistente uno squilibrio giuridico nelle disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto così come individuate dall'Autorità nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2012.

Segnatamente, per Altroconsumo, i termini e le condizioni presenti sul sito www.compraonline.mediaworld.it e, in particolare, all'indirizzo www.net-movie.it sono da considerarsi vessatori in base all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35 del Codice del Consumo nei termini prospettati nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2012.

13. Codacons ha rilevato che le clausole oggetto di contestazione creano un significativo squilibrio tra le parti contrattuali. Ad avviso della predetta associazione, se il professionista non può essere ritenuto responsabile di ciò che è conseguenza dell'inappropriato utilizzo del prodotto venduto, tuttavia non può limitare e o escludere le garanzie insite nel contratto di vendita di qualsiasi prodotto e servizio.

14. Confconsumatori ritiene che entrambe le clausole oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2012 sono da considerarsi abusive ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, comma 2, lettera b) e 36, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto limitano fortemente la responsabilità del professionista per "danni di qualsiasi tipo e natura" ed esonerano il predisponente dal fornire forma alcuna di garanzia al consumatore.

c) Le argomentazioni svolte da Mediamarket e gli elementi forniti dal professionista nel corso del procedimento

15. Il cliente che intende acquistare un contenuto digitale deve essere registrato attraverso un proprio *account* cui si accede inserendo una *login* e *password*. Una volta effettuata con successo tale operazione di autenticazione, può procedere all'acquisto, inserendo il prodotto prescelto in un carrello di acquisto virtuale. Una volta confermato l'ordine di acquisto il cliente riceve una *e-mail* di conferma e potrà vedere il contenuto prescelto sul proprio computer accedendo al proprio account.

16. Mediamarket non ha mai inteso escludere o limitare le azioni o i diritti dei consumatori. L'inserimento delle clausole oggetto di contestazione deriverebbe dall'obbligo di rispettare i contratti con i titolari della licenza del contenuto digitale commercializzato. In particolare, l'obbligo di eliminare qualsiasi responsabilità del distributore o licenziante viene previsto come condizione per consentire a Mediamarket di commercializzare i contenuti digitali licenziati. Al riguardo, la Parte ha depositato copia di un contratto con un soggetto titolare della licenza ove sono presenti le due clausole oggetto del presente procedimento.

17. Inoltre, Mediamarket sottolinea che il consumatore può consultare il contratto di licenza tanto nell'ambito della procedura di acquisto dei contenuti offerti da Mediamarket quanto nella sezione "supporto clienti" consultabile ancora prima di procedere con l'autenticazione necessaria per concludere la procedura di acquisto dei contenuti licenziati.

18. La Parte ha prodotto i dati relativi al numero di contratti sottoscritti con i consumatori relativi ai contenuti digitali offerti e al numero di richieste di assistenza tecnica pervenute, evidenziando che nessuna di tali richieste è riconducibile all'applicazione delle clausole vessatorie in esame.

³ [Doc. 3.]

⁴ [Doc. 4.]

⁵ [Doc. 5.]

⁶ [Doc. 6.]

19. Infine, la Parte ha rappresentato di aver eliminato le clausole oggetto di contestazione a seguito dell'avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all'indirizzo www.net-movie.it. Tale circostanza è confermata da alcune rilevazioni effettuate dagli Uffici in data 7 febbraio 2013⁷. Inoltre, Mediamarket ha rappresentato che sarebbero state avviate negoziazioni con i distributori e i licenzianti dirette a mantenere gli accordi di licenza eliminando le clausole in tema di esonero di responsabilità e di limitazione della garanzia.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

20. Nell'ambito della competenza attribuita all'Autorità dall'articolo 37-bis del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 5 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, tesa a promuovere una tutela amministrativa dei consumatori rispetto alle clausole vessatorie presenti in moduli, modelli o formulari predisposti unilateralmente da professionisti e sottoposti alla sottoscrizione dei consumatori, si ritiene che la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio e la clausola con cui non viene fornita alcuna garanzia, contenute nel *"contratto di licenza"* per il servizio *"Net –Movie"* offerto da Mediamarket, descritte al punto II del presente provvedimento e sulle quali è stata avviata l'istruttoria, siano tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto tenuto conto della normativa in tema di garanzia e responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione.

21. In ordine agli obblighi di garanzia legale che gravano sul professionista, giova richiamare la disciplina imperativa dettata dagli articoli 128 e ss. del *Codice del Consumo* che impone al venditore la consegna al consumatore di beni conformi al contratto e la garanzia per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti fino a due anni dalla consegna del bene stesso⁸. Nel caso di difetto di conformità, il Codice del Consumo prevede all'articolo 130, accanto ai rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto, la riparazione o la sostituzione del bene senza spese e oneri per il consumatore entro un termine congruo dalla richiesta⁹.

22. Tenuto conto della predetta normativa, la clausola contenuta nel contratto di licenza con cui si dichiara che i contenuti sono forniti *"Come Sono"* senza *"alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione..."* e che i Distributori dei contenuti *"non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti"* contiene un totale esonero dalla garanzia per la fornitura del contenuto oggetto del servizio *"Net-Movie"* tale da comportare un ostacolo ingiustificato all'esercizio dei diritti del consumatore inerenti la garanzia legale di conformità e per ciò appare qualificabile in termini di vessatorietà ex articolo 33, comma 1 e comma 2, del Codice del Consumo.

Una clausola siffatta esclude la responsabilità del professionista in relazione all'obbligo di prestare la garanzia legale di conformità; essa, inoltre, impedisce le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista.

23. Per quanto concerne la clausola tesa a limitare la responsabilità per danni in caso di inadempimento della prestazione, la previsione in base alla quale *"In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall'uso"* dei Contenuti e del servizio *Net-Movie* risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), comportando un significativo squilibrio tra le parti, dal momento che ha per oggetto o effetto di escludere le azioni dei consumatori con riferimento a possibili danni anche quando essi siano riconducibili ad inadempimento del professionista nell'ipotesi di uso ordinario del bene o del servizio.

24. Le argomentazioni svolte da Mediamarket S.p.A. nel corso del procedimento non possono essere condivise e non sono in grado di invertire la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo.

In ordine all'asserita assenza di un impatto in concreto delle clausole, è sufficiente rilevare che la valutazione svolta ai sensi degli articoli 33 e ss. del *Codice del Consumo* riguarda clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari e prescinde dal dato fattuale dell'applicazione della clausola in uno specifico rapporto e tanto più dal prodursi in concreto di determinati effetti.

⁷ [Cfr. doc. 8.]

⁸ [Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice del Consumo, la conformità al contratto di vendita si presume laddove i beni di consumo: (i) siano idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; (ii) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedano le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; (iii) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; (iv) siano altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e di cui il venditore abbia preso atto anche per fatti concludenti.]

⁹ [La riparazione e la sostituzione del bene, in quanto finalizzati, in primo luogo, al ripristino della conformità, vanno esperiti in via primaria, mentre il rimedio della riduzione del prezzo e quello della risoluzione del contratto operano in via sussidiaria, solamente laddove i rimedi primari risultino impossibili o eccessivamente onerosi per il venditore, ovvero non siano stati esperiti tempestivamente o comportino notevoli inconvenienti per il consumatore. La scelta tra i due rimedi della riparazione e della sostituzione è lasciata al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.]

25. Per quanto concerne la circostanza, indicata dalla Parte, che tali clausole rappresenterebbero la trasposizione di clausole imposte da *partner* commerciali di Mediamarket, essa appare irrilevante posto che la disciplina delle clausole vessatorie è volta a tutelare specificatamente il consumatore come contraente debole. A ciò si aggiunga che l'articolo 34, comma 3, del Codice del Consumo, circoscrive l'assenza di vessatorietà alle clausole che *"riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea"*. Dalla predetta disposizione discende che nessuna efficacia esimente può essere ricondotta all'obbligo di osservare pattuizioni contrattuali diverse, intercorrenti con altri operatori o prassi di mercato.

26. Infine, per quanto concerne l'eliminazione delle clausole oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2012, presenti nel contratto di licenza, si rileva che oggetto di valutazione è il contenuto delle clausole nei termini descritti al punto II del presente provvedimento che, secondo quanto prospettato e documentato dalla Parte, erano in uso quantomeno sino al 13 novembre 2012¹⁰.

27. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di Mediamarket, descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che, nell'ambito del *"contratto di licenza"* per il servizio *"Net –Movie"* offerto da Mediamarket S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e della Parte, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate dalla Parte dal 14 novembre 2012, dopo l'avvio dell'istruttoria, la predetta pubblicazione sul sito del professionista abbia la durata di quindici giorni consecutivi;

DELIBERA

che nell'ambito del *"contratto di licenza"* per il servizio *"Net –Movie"* offerto da Mediamarket S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, così come descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

DISPONE

a) che la società Mediamarket S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per quindici giorni consecutivi sulla *home page* del sito *www.net-movie.it* con adeguata evidenza grafica, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito *www.net-movie.it*.

Ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del

¹⁰ [Cfr. paragrafo 20 del presente provvedimento.]

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

CV29- COMPRA ON-LINE MEDIA WORLD.IT - CONTRATTO CONTENUTI DIGITALI

Allegato al provvedimento n. 24289

Allegato al provvedimento del 27 marzo 2013 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del Consumo.

[Omissis]

Le clausole oggetto di valutazione sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano il servizio net-movie offerto da Mediamarket all'indirizzo www.net-movie.it.

Le clausole sono inserite nell'ambito del "contratto di licenza" e vengono di seguito riportate:

"- [...] In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall'uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio Net-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilità, manlevando incondizionatamente Mediamarket e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest'ultimo possa subire per l'uso dei Contenuti e del servizio Net-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni.

- I Contenuti sono forniti "Come Sono" ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti".

[Omissis]

La Parte ha rappresentato di aver eliminato le clausole oggetto di contestazione a seguito dell'avvio del procedimento a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all'indirizzo www.net-movie.it.

[Omissis]

Le clausole che limitano la garanzia e la responsabilità per danni di Mediamarket *[omissis]* sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, nella misura in cui sono volte a escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista, in quanto idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che, nell'ambito del "contratto di licenza" per il servizio "Net -Movie" offerto da Mediamarket S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio, eliminate a partire dal 14 novembre 2012, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo in quanto volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista;

RITENUTO, inoltre, di dover disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e della Parte, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento; che, anche in considerazione del fatto che le clausole risultano essere eliminate dalla Parte dal 14

novembre 2012, dopo l'avvio dell'istruttoria, la predetta pubblicazione sul sito del professionista abbia la durata di giorni 15 consecutivi;

DELIBERA

che nell'ambito del "*contratto di licenza*" per il servizio "Net –Movie" offerto da Mediamarket S.p.A. la clausola con cui non è fornita alcuna garanzia e la clausola che esonera per i danni derivanti dalla fornitura dei contenuti e dalla fruizione del servizio in uso fino al 13 novembre 2012, *[omissis]*, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera *b)*, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[Omissis].

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella